



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

Ordine di servizio n. 289/2022

Oggetto: modifica del paragrafo 11.20, rubricato *La mobilità interna dei magistrati*, del progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata per il triennio 2021 - 2023, ai sensi della delibera del plenum del CSM del 16 giugno 2022, di cui alla nota prot. P12126/22 del 21.6.2022, di modifica dell'art. 7 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020.

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'ordine di servizio n. 220/21 datato 31 marzo 2021, entrato in vigore il 3 giugno 2021, recante il vigente progetto organizzativo dell'Ufficio;

visto, in particolare, il paragrafo 11.20, rubricato *La mobilità interna dei magistrati*, del suddetto progetto organizzativo;

vista la delibera del plenum del CSM del 16 giugno 2022, di cui alla nota prot. P12126/22 del 21.6.2022, che ha modificato l'art. 7 della "Circolare in materia di organizzazione degli uffici di Procura" approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 dicembre 2020, in materia di mobilità interna dei magistrati;

rilevato che, con la delibera su indicata del 16.6.2022, il CSM ha invitato i Procuratori della Repubblica ad adeguare, ove necessario, entro il 5.9.2022 i progetti organizzativi per il triennio 2020-2022 alle nuove disposizioni dell'art. 7 della circolare su indicata, così come modificato;

vista la proposta di modifica del paragrafo 11.20, rubricato *La mobilità interna dei magistrati*, del progetto organizzativo di questo Ufficio per il triennio 2021 - 2023, ai sensi della delibera su indicata del CSM del 16 giugno 2022, comunicata in data 30.6.2022 ai Sostituti Procuratori per la formulazione di eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione stessa, scadente in data 15.7.2022;

rilevato che, entro il termine prescritto, non sono state formulate osservazioni da parte dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio;

all'esito della procedura di cui all'art. 8, co. 2, della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020;

ravvisatane l'opportunità;

dispone

Il paragrafo 11.20, rubricato *La mobilità interna dei magistrati*, dell'ordine di servizio n. 220/21 datato 31 marzo 2021, entrato in vigore il 3 giugno 2021, recante il vigente progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è sostituito dal seguente (le modifiche del testo sono evidenziate in neretto).

11.20 La mobilità interna dei magistrati

La mobilità interna dei magistrati della Procura, da un lato, va favorita, in quanto strumentale alla crescita professionale del magistrato, consentendogli di arricchire il proprio bagaglio professionale in sezioni e settori nuovi, dall'altro va contenuta con l'esigenza di non disperdere le conoscenze acquisite e l'esperienza maturata nell'ambito delle sezioni e dei settori di pregressa assegnazione, assicurando la necessaria continuità nell'esercizio dell'attività requirente nell'ambito della medesima articolazione dell'Ufficio.

Di regola, ogni Sostituto è assegnato ad una sola sezione d'indagine e ad un solo settore, ma potrà avere la cura anche di altri settori, nell'ambito dei seguenti settori: Misure di prevenzione, Esecuzione penale, Affari Civili.

Nel caso di istituzione di gruppi di lavoro sezionale, nell'ambito della medesima sezione, o intersezionale, nell'ambito di sezioni diverse, lo stesso Sostituto potrà fare parte di gruppi diversi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4) della delibera del CSM del 16.12.2020 in materia di criteri di organizzazione degli uffici di Procura, **così come modificato con delibera del plenum del CSM del 16 giugno 2022 prot. P12126/22 del 21.6.2022**, secondo cui *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:*

a) la costituzione dei gruppi di lavoro per gli uffici composti da almeno otto sostituti e, ove possibile, anche per quelli con organico inferiore; (omissis)

b.1) le regole sulla mobilità interna, prevedendo la permanenza temporanea nei gruppi di lavoro, per un periodo compreso tra un minimo ed un massimo ed in particolare:

- un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda, estensibili fino a tre anni, e per comprovate esigenze di servizio;

- dieci anni, per il periodo massimo;

b.2) i criteri di computo del periodo minimo di permanenza sopra indicato alla lettera b.1), così determinato:

la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nel gruppo specializzato da cui chiede di essere spostato;

il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello";

al fine di garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'Ufficio, è prevista la loro rotazione periodica tra le sezioni, i settori e i gruppi di lavoro, prevedendo un periodo massimo di permanenza nelle une e negli altri, pari a dieci anni.

Di contro, al fine di assicurare la continuità nella trattazione delle materie di competenza specialistica e di evitare frequenti passaggi di sezione, settore o gruppo di lavoro al determinarsi delle vacanze, è previsto un periodo minimo di permanenza in ciascuna sezione o in ciascun settore o gruppo di lavoro, diverso a seconda del caso di assegnazione su domanda o d'ufficio, pari a due anni nel caso di assegnazione a domanda, **estensibili sino a tre anni per comprovate esigenze di servizio esplicitate nel provvedimento di interpello**, e ad un anno nel caso di assegnazione d'ufficio.

I termini su indicati di permanenza minima e massima in ciascuna sezione, in ciascun settore o gruppo di lavoro decorrono dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nella sezione, nel settore o nel gruppo di lavoro cui è assegnato e scadono nella data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'interpello per l'assegnazione, a domanda, ad altra sezione o ad altro settore o gruppo di lavoro.

L'assegnazione dei Sostituti alle sezioni, ai settori ed ai gruppi di lavoro ha luogo in conformità con quanto previsto dalla delibera del 16.12.2020 del CSM in materia di criteri organizzativi degli uffici di Procura, la quale:

- all'art. 4, comma 1, lett. f), prevede che il Procuratore della Repubblica, *“procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso - previa comunicazione anche in via telematica - ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;”*;

- all'art. 7, comma 4, **così come modificato con delibera del plenum del CSM del 16 giugno 2022 prot. P12126/22 del 21.6.2022**, prevede che: *“Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso (omissis)*

b) i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, nonché le regole per lo svolgimento dell'interpello, volto all'assegnazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro;

(omissis)

b.3) i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;

b.4) i criteri da applicare per l'individuazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio ai gruppi di lavoro, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione.

Pertanto l'assegnazione dei magistrati dell'Ufficio alle sezioni d'indagine, ai settori e ai gruppi di lavoro ha luogo a domanda, attraverso un concorso interno, previo interpello di tutti i magistrati dell'Ufficio, ivi compresi quelli dei quali sia già stato disposto il trasferimento o l'assegnazione a questa Procura sebbene non abbiano ancora preso possesso dell'Ufficio, al fine di assecondare, per quanto possibile, i desiderata di ciascun magistrato, pur dovendoli contemperare con le prioritarie esigenze di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio.

In particolare, i magistrati destinati a questo Ufficio, **o perché di prima nomina o perché trasferiti da altro Ufficio**, sono assegnati - previo interpello generale di tutti i magistrati dell'Ufficio e attraverso un concorso al quale possono partecipare i magistrati legittimati - alle sezioni, **ai settori o ai gruppi di lavoro** che presentino posti originariamente vacanti e/o posti resisi vacanti a seguito dei trasferimenti interni conseguenti al suddetto interpello, tenuto conto, da un lato, delle prioritarie esigenze di servizio, in relazione ai carichi di lavoro e alle priorità investigative, e, dall'altro, delle domande di assegnazione presentate.

Analogamente si procede nel caso di assegnazione, ad una sezione, **ad un settore o ad un gruppo di lavoro**, di un magistrato già assegnato ad altra sezione **o ad altro settore o gruppo di lavoro**, per il quale sia scaduto il termine massimo di permanenza **nell'una o negli altri**.

Il concorso interno per l'assegnazione alle sezioni, ai settori e ai gruppi di lavoro prevede, nel caso di domande pervenute in numero superiore ai posti da coprire per ciascuna sezione o per ogni settore o gruppo di lavoro, l'attribuzione di punteggi in base ai seguenti criteri di valutazione:

1) anzianità nel ruolo della magistratura;

2) anzianità di servizio nell'Ufficio;

3) merito, con riferimento ai parametri della qualità e della quantità del lavoro svolto, quest'ultima valutata anche in via comparativa sulla scorta dei dati statistici;

ai fini dell'apprezzamento del merito, assumono valore, in particolare:

- le richieste cautelari sia personali che reali, diverse da quelle formulate a seguito della adozione di misure precautelari personali o sequestri preventivi d'iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 389 e 321 comma 3 bis c.p.p., l'applicazione della normativa in materia di responsabilità degli

enti (*ex lege* 231/2001) e ogni altro provvedimento adottato, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate ¹;

4) attitudini specifiche, con riferimento alla particolare preparazione ed esperienza acquisita nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione e dell'abbinato settore per i quali si concorre, desunte, in particolare:

- dalla trattazione, anche in co-assegnazione, nella fase delle indagini preliminari di procedimenti per reati attribuiti alla competenza specialistica della sezione per la quale si concorre ²;

- dalla trattazione, nella fase del giudizio, di processi per reati rientranti nella materia specialistica di competenza della sezione per la quale si concorre ³;

- dalla trattazione di procedimenti rientranti nelle materie di competenza del settore abbinato alla sezione per la quale si concorre;

- da ogni altro elemento dal quale evincere una particolare preparazione, esperienza, perizia o capacità nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione e/o dell'abbinato settore per cui si concorre ⁴.

L'assegnazione dei posti messi a concorso ha luogo mediante l'attribuzione di un punteggio a ciascun aspirante, con riferimento ad ognuno dei criteri di valutazione previsti, determinato nel seguente modo:

- quanto all'anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'Ufficio, attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo, tenuto conto dei due criteri di anzianità, di 10 punti;

- quanto al requisito del merito, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;

- quanto alle attitudini specifiche, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti ⁵;

- nell'ipotesi di provenienza da una sezione, **da un settore** o da un gruppo di lavoro a cui si sia stati assegnati d'ufficio, attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di permanenza in tale sezione, **settore** o gruppo di lavoro.

A parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della magistratura.

Al Sostituto che presenta domanda per l'assegnazione a più di una sezione **ovvero a più di un settore** o gruppo di lavoro è attribuito un punteggio in relazione a ciascuna sezione **ovvero a ciascun settore** o gruppo di lavoro per cui concorre, potendo variare il punteggio spettante per le attitudini specifiche. Il provvedimento di assegnazione dà conto, con adeguata motivazione, delle ragioni della scelta e, in particolare, della attribuzione dei punteggi per ciascuno dei criteri di valutazione previsti.

¹ Parametro individuato su conforme, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.

² Parametro individuato su conforme, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.

³ Parametro individuato su conforme, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.

⁴ Parametro individuato su analoga, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.

⁵ La proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021 di attribuire un punteggio massimo di 4 punti ciascuno per i criteri del merito e delle attitudini specifiche non è apparsa meritevole di accoglimento, dovendosi valorizzare i suddetti criteri in conformità alle indicazioni contenute nella circolare datata 16.12.2020 del CSM, la quale, all'art. 4, comma 1, lett. f), prevede che il Procuratore della Repubblica, "*procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti*" e all'art. 7, comma 4, prevede che: "*Il progetto organizzativo (omissis) contiene, in ogni caso: (omissis) b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati.*", laddove il riferimento alle attitudini specifiche è testuale e il riferimento alle esigenze di funzionalità dell'ufficio va intuitivamente inteso come correlato al merito, piuttosto che al mero dato formale dell'anzianità nel ruolo o di servizio. Al contrario, qualora, come proposto, ai criteri del merito e delle attitudini specifiche si attribuisse un punteggio massimo complessivo inferiore al punteggio massimo complessivo relativo ai criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio, i criteri del merito e delle attitudini specifiche sarebbero individuati come sub-valenti rispetto ai concorrenti criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio. Appare, pertanto, conforme alle indicazioni consiliari, oltre che ad un principio di equità, attribuire ai criteri di anzianità, da un lato, e a quelli del merito e delle attitudini specifiche, dall'altro, lo stesso punteggio massimo complessivo.

Il provvedimento di assegnazione dà conto, altresì, delle particolari ragioni di opportunità che, eventualmente, non consiglino l'assegnazione di altro Sostituto che abbia proposto domanda per il medesimo posto e che abbia conseguito un punteggio superiore a quello del Sostituto destinatario dell'assegnazione o che, a parità di punteggio, preceda quest'ultimo nel ruolo della magistratura.

Al fine di garantire la copertura dei posti rimasti scoperti all'esito dell'interpello in assenza di aspiranti ovvero per fare fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'Ufficio - quali, a titolo esemplificativo, quelle correlate ad elevate scoperture nell'organico, eccessivi carichi di lavoro ovvero situazioni di difficoltà, non meramente transitorie o contingenti, della sezione, del settore o del gruppo di lavoro - di cui dare conto con specifica motivazione nel provvedimento di assegnazione, la copertura del posto è assicurata mediante assegnazione di ufficio, disposta dal Procuratore della Repubblica.

Il magistrato da assegnare di ufficio ad una delle sezioni, ad uno dei settori o ad uno dei gruppi di lavoro, di regola, è individuato sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) sulla base della minore anzianità nel ruolo;
- b) in caso di parità di tale anzianità, sulla base della minore anzianità di servizio in Procura;
- c) nel caso di parità anche di quest'ultima anzianità, tenendo conto dei criteri di seguito indicati ai punti 2a) e 2b).

L'assegnazione di ufficio può essere disposta in deroga ai criteri su indicati sub a) e b) nelle seguenti ipotesi:

- 1) nel caso di consenso del magistrato destinatario della stessa;
- 2) in presenza di ragioni, delle quali dare conto adeguatamente nel provvedimento di assegnazione, che rendano necessario o anche solo opportuno provvedere diversamente, quali, a titolo esemplificativo, le seguenti:

2a) la valutazione comparativa della quantità e della qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sulla sezione, sul settore o sul gruppo di lavoro **oggetto dell'assegnazione di ufficio** e sulla sezione, sul settore o sul gruppo di lavoro di provenienza del magistrato potenzialmente destinatario della assegnazione di ufficio, **che renda inopportuna quest'ultima;**

2b) **la pregressa esperienza maturata e/o le attitudini specifiche del magistrato destinatario della assegnazione di ufficio in deroga, in una o più delle materie di competenza della sezione, del settore o del gruppo di lavoro oggetto dell'assegnazione di ufficio, che la rendano preferibile, in quanto maggiormente confacente alle esigenze di funzionalità della sezione, del settore o del gruppo di lavoro di destinazione ovvero dell'Ufficio nel suo complesso.**

Il magistrato di nuova destinazione a questo Ufficio è assegnato, anche provvisoriamente, di ufficio ad una delle sezioni, ad uno dei settori o ad uno dei gruppi di lavoro qualora, all'esito dell'interpello, non abbia fatto alcuna domanda di assegnazione oppure abbia fatto domanda di assegnazione a posti originariamente scoperti e risultati coperti da altri magistrati che lo precedano in graduatoria ovvero, anche in assenza di interpello, per fare fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'Ufficio - quali, a titolo esemplificativo, quelle correlate ad elevate scoperture nell'organico, eccessivi carichi di lavoro ovvero situazioni di difficoltà, non meramente transitorie o contingenti, della sezione, del settore o del gruppo di lavoro - di cui dare conto con specifica motivazione nel provvedimento di assegnazione, che rendano necessario provvedere alla assegnazione di ufficio.

Il Procuratore della Repubblica provvede all'assegnazione sentito il Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore della Repubblica procede, con cadenza semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno), attraverso i dati statistici, ad una verifica del lavoro svolto da ogni sezione, settore o gruppo di lavoro e dell'attività espletata, nell'ambito di ognuna delle articolazioni dell'Ufficio, da ciascuno dei magistrati assegnati ad ogni sezione, settore o gruppo di lavoro.

Dell'esito di tale verifica si tiene conto, con cadenza biennale, ai fini sia della conferma della assegnazione del magistrato alla sezione, al settore o al gruppo di lavoro sia ai fini della eventuale rivisitazione della competenza e della composizione di ogni sezione, settore o gruppo di lavoro ⁶.

Nel caso di esito positivo della verifica, il rinnovo dell'assegnazione è tacito.

Nel caso di mancata conferma, il Procuratore della Repubblica provvede, sentiti il magistrato interessato e il Procuratore Aggiunto, anche tenendo conto della esigenza di ponderato equilibrio tra le diverse articolazioni dell'Ufficio, con riferimento alla composizione e ai carichi di lavoro delle stesse.

La mancata conferma nell'assegnazione comporta l'assegnazione del magistrato non confermato, a domanda o d'ufficio, ad altra sezione o ad altro settore o gruppo di lavoro, eventualmente previo interpello generale fra tutti i magistrati per la copertura del posto destinato a rendersi vacante per effetto della mancata conferma, e, in ogni caso, subordinatamente alla disponibilità di posti scoperti in altre sezioni o gruppi di lavoro, anche per effetto del suddetto interpello.

Nel caso di costituzione di gruppi di lavoro sezionali o intersezionali, ai fini dell'assegnazione dei magistrati agli stessi, si ha riguardo, oltre che alle aspirazioni dei magistrati interessati e alle prioritarie esigenze di efficienza dell'Ufficio e di efficacia dell'attività del medesimo, anche all'esigenza di equilibrata partecipazione dei magistrati ai diversi gruppi di lavoro.

Al suddetto fine, ciascun Sostituto può presentare domanda di assegnazione a non più di due gruppi di lavoro. In caso di pluralità di domande, quelle oggetto di indicazione successiva alla seconda sono considerate inammissibili.

In caso di assenza di domande per l'assegnazione ad un gruppo di lavoro, il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione d'ufficio, tenendo conto dei criteri di selezione sopra individuati per l'assegnazione alle sezioni.

Nel caso di trasferimento da una sezione, **da un settore** o da un gruppo di lavoro ad altra sezione, **ad altro settore** o gruppo di lavoro:

- il Sostituto trasferito "trascinerà" tutti i procedimenti di cognizione già assegnatigli presso la sezione o il gruppo di lavoro di provenienza, sia quelli di materia generica che quelli di materia specialistica;
- il Sostituto trasferito di regola non "trascinerà" i procedimenti relativi al settore abbinato alla sezione di provenienza;

- il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di provenienza del Sostituto trasferito continuerà a svolgere le relative funzioni di coordinamento per i procedimenti trascinati rientranti nella competenza specialistica della sezione o del gruppo di lavoro di provenienza.

E' ammissibile uno scambio consensuale di sezione, **settore** o gruppo di lavoro tra magistrati appartenenti a sezioni, **settori** o gruppi diversi alla seguente duplice condizione:

- che, sul punto, non vi sia l'opposizione di alcun altro magistrato potenzialmente aspirante ad uno dei posti oggetto dello scambio;

- che ciascuno dei magistrati interessati dallo scambio abbia compiuto il periodo minimo di permanenza nella sezione, **nel settore o nel** gruppo di lavoro di appartenenza.

Sulla istanza di scambio di sezione o gruppo di lavoro provvede il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto qualora questi sia il coordinatore di una delle sezioni, **dei settori** o dei gruppi di lavoro interessati allo scambio.

L'eventuale provvedimento di rigetto dà conto delle ragioni ostative che sconsigliano di procedere allo scambio richiesto.

Tenuto conto della circostanza che le sezioni istituite con il presente progetto organizzativo costituiscono una novità per l'Ufficio in raffronto all'assetto organizzativo previgente, con

⁶ La previsione in parola, finalizzata ad assicurare la funzionalità delle sezioni, sia nella loro composizione che nella loro competenza, appare conforme alle indicazioni della circolare datata 16.12.20202 del CSM, la quale, all'art. 4, comma 1, lett. f), prevede che il Procuratore della Repubblica, "procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro (omissis) adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio" e all'art. 7, comma 4, prevede che: "Il progetto organizzativo (omissis) contiene, in ogni caso: (omissis) i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio".

riferimento alla loro competenza specialistica e/o alla loro composizione, appare opportuno prevedere che:

- in vista dell'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio adottato con il presente provvedimento (anche a tal fine differita rispetto alla data di adozione del progetto organizzativo), ai fini della composizione delle sezioni si proceda ad un interpello generale di tutti i magistrati dell'Ufficio, ivi compresi anche quelli non legittimati e di recente assegnati o trasferiti a questa Procura, al fine di consentire ad ognuno di manifestare la propria preferenza o disponibilità ad essere assegnato ad una delle sezioni di nuova istituzione o configurazione;
- all'esito di un congruo periodo di sperimentazione, fissato in un anno a partire dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo, la composizione e la competenza specialistica delle sezioni possano formare oggetto di revisione, anche avuto riguardo alle sopravvenienze effettive per ciascuna sezione.

Le modifiche apportate al paragrafo su riportato entrano in vigore immediatamente e si applicano, quanto ai termini, minimo e massimo, di permanenza nelle sezioni, nei settori e nei gruppi di lavoro, anche alle assegnazioni antecedenti alla data di adozione della delibera del CSM del 16 giugno 2022, così come previsto da quest'ultima.

Ogni altra disposizione del progetto organizzativo vigente dell'Ufficio, eventualmente incompatibile con le disposizioni contenute nel paragrafo su riportato, deve intendersi abrogata o confermata a queste ultime.

Si trasmetta in copia ai magistrati professionali ed onorari dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo, e ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria in sede anche per la partecipazione al personale dipendente.

Si comunichi, altresì, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata.

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio e sia allegato all'ordine di servizio n. 220/21 datato 31 marzo 2021, recante il vigente progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, quale parte integrante dello stesso.

Torre Annunziata, 18 luglio 2022

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragiasso

